



PROT.N. 15987

lì, 5 maggio 2009

OGGETTO: ORDINANZA N. 20 : MODIFICA ARTT. 2 E 3 DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 12.06.2008, PROT. N.21948.

IL SINDACO

-Visto l'art.50, comma 7, del decreto legislativo del 18.08.2000, n.267;

-Vista la legge regionale del 21.09.2007, n. 29;

-Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.21 del 12.06.2008, prot.n. 21948, con la quale sono stati determinati gli orari degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di particolari attività, modificata con ordinanza n.63 del 11.12.2008;

-Richiamati in particolare l' art. 2, comma 1 –Proroga dell'orario di chiusura , con il quale sono stati fissati i periodi in cui i pubblici esercizi possono prorogare la chiusura di un'ora - e l'art. 3, comma 4 -Deroga per particolari periodi ed occasioni - con il quale sono stati fissati i periodi in cui i pubblici esercizi possono protrarre l'orario massimo di chiusura, fino alle 05,00, per le sale da ballo e locali notturni, e fino alle ore 04,00, per gli altri esercizi di somministrazione;

-Sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, che in prevalenza si sono espresse favorevolmente alla modifica proposta

STABILISCE

-con decorrenza immediata, la sostituzione del comma 1 dell'art.2 dell'ordinanza in premessa richiamata con il seguente testo:

1-Possono essere autorizzati, nel rispetto delle vigenti norme di tutela dall'inquinamento acustico, a prorogare la chiusura di un'ora le seguenti tipologie di esercizio secondo le seguenti modalità:

- a) sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago ai sensi dell'art.18, comma 5, tutti i giorni;
- b) le associazioni e circoli di cui all'art.2, comma 4, della Legge che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande tutti i giorni nei mesi di giugno-luglio-agosto e venerdì-sabato-domenica nei restanti mesi dell'anno. Nel mese di dicembre potrà inoltre essere consentita la protrazione di un'ora la vigilia e il giorno di Natale e il giorno di S.Stefano.
- c) gli esercizi di cui alla lettera a) dell'articolo 18 comma 1 della Legge, ad apertura anche notturna, tutti i giorni nei mesi di giugno-luglio-agosto e venerdì-sabato-domenica nei

restanti mesi dell'anno. Nel mese di dicembre potrà inoltre essere consentita la protrazione di un'ora la vigilia e il giorno di Natale e il giorno di S.Stefano.

-per l'anno 2009, ai sensi dell'art.19 della Legge Regionale n.29/07, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere autorizzati alla protrazione dell'orario massimo di chiusura, entro i limiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'ordinanza sindacale 21 del 12.06.2008, alle condizioni richiamate al comma 5 dello stesso

-per gli esercizi dell'entroterra:

- nei giorni 16 agosto e 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 30 dicembre;

-per gli esercizi di Bibione:

- dal 10 al 23 agosto;
- il 23 maggio in occasione della manifestazione "notte bianca". Esclusivamente per tale data gli esercizi pubblici di somministrazione potranno protrarre l'orario di chiusura alle ore 05,00 e non dovranno presentare la documentazione tecnica richiamata al comma 2 dell'art.2 della ordinanza n. 21/08.

Resta ferma ogni altra disposizione contenuta o richiamata nell'ordinanza suddetta.

**Firmato IL SINDACO
Giorgio VIZZON**

Responsabile del Procedimento: Cerchier dott.Gianni

Responsabile dell'Istruttoria : Berti Luisa

L'estensore : Berti Luisa

La presente viene pubblicata all'Albo Comunale e trasmessa per conoscenza a:

-COMANDO CORPO DI POLIZIA LOCALE	Sede
-COMANDO CARABINIERI	S.Michele al T.
-COMANDO CARABINIERI	Bibione
-COMANDO TENENZA DI FINANZA	Portogruaro
-ASCOM	Bibione
-ABCI	Bibione
-ABA	Bibione
-APT	Bibione